



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

- VISTA** la legge del 23 agosto 1988, n. 400 recante “Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri”;
- VISTO** il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 303 recante “Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA** la legge del 24 febbraio 1992, n. 225 recante “Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile” e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il decreto-legge 7 settembre 2001 n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401 recante “Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile”;
- VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 novembre 2010 recante “Disciplina dell’autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri”;
- VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° ottobre 2012, recante “Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri”;
- VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 agosto 2016 concernente “Riconduzione dell’Organizzazione del Dipartimento della protezione civile all’art. 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303” registrato alla Corte dei Conti il 6 settembre 2016 al n. 2512;
- VISTO** il decreto del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 10 agosto 2016, registrato alla Corte dei conti il 6 settembre 2016, al n. 2511, con il quale sono state individuate le attribuzioni delle strutture organizzative in cui si articola il Dipartimento della protezione civile;
- VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 agosto 2017 – visto e annotato al n. 2051 il 10 agosto 2017 dall’Ufficio di bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri e registrato dalla Corte dei conti al n. 1724 l’11 agosto 2017 - con il quale al dott. Angelo BORRELLI è stato conferito, ai sensi degli articoli 18 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché dell’articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l’incarico di Capo del Dipartimento della Protezione Civile, a far data dal 9 agosto 2017 e fino al verificarsi della fattispecie di cui all’articolo 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, fatto salvo quanto previsto dall’art. 3 del D.P.R. 3 luglio 1997, n. 520 ed è stata attribuita la titolarità del centro di responsabilità amministrativa n. 13 – “Protezione Civile” - del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- VISTA** la legge del 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** il decreto legislativo del 14 marzo 2013 n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- VISTO** il decreto legislativo dell’8 aprile 2013 n. 39 recante “Disposizioni in materia di inconfiribilità ed incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

- presso gli enti privati in controllo pubblico a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012 n. 190”;
- VISTO** il regio decreto del 18 novembre 1923, n. 2440 recante “Disposizioni sul patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato”;
- VISTO** il regio decreto del 23 maggio 1924, n. 827 recante “Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato”;
- VISTA** la legge del 3 aprile 1997, n. 94 recante “Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni, recante norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio”;
- VISTA** la legge del 31 dicembre 2009, n.196 di contabilità e finanza pubblica;
- VISTO** il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile”;
- VISTO** l'articolo 11 del citato decreto-legge 39/2009 che ha previsto l'istituzione di un fondo denominato “Fondo per la prevenzione del rischio sismico”;
- CONSIDERATO** che detto fondo è posto a carico del capitolo 703, Centro di responsabilità n. 13 del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri;
- VISTA** la legge 5 gennaio 2017, n. 4 recante “Interventi per il sostegno della formazione e della ricerca nelle scienze geologiche”;
- CONSIDERATO** che, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della citata legge 4/2017, una quota, pari all'1% del Fondo per la prevenzione del rischio sismico per l'anno 2016, è riservata all'acquisto da parte delle università e degli enti pubblici di ricerca della strumentazione tecnica necessaria per attività di ricerca finalizzate alla previsione e alla prevenzione dei rischi geologici, a seguito di appositi bandi pubblici emanati dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri;
- CONSIDERATO** che, ai sensi del medesimo articolo 2, comma 1, della citata legge 4/2017, le risorse dell'anno 2016 del Fondo per la prevenzione del rischio sismico, possono essere utilizzate nell'anno 2017 secondo le procedure di cui all'articolo 34-bis, comma 3, della succitata legge del 31 dicembre 2009, n.196;
- RITENUTO**, coerentemente con la destinazione originaria del Fondo, di finanziare l'acquisto della strumentazione tecnica necessaria per attività di ricerca finalizzate alla prevenzione del rischio sismico;
- VISTA** la determina, rep. n. 4426 del 16 novembre 2017, con la quale è indetto il presente Bando e l'ing. Mario Nicoletti, dirigente del servizio rischio sismico – Ufficio III, è stato nominato Responsabile del procedimento in argomento, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- RITENUTO** di dover procedere all'emanazione del bando per il finanziamento dell'acquisto da parte delle università e degli enti pubblici di ricerca della strumentazione tecnica necessaria per attività di ricerca finalizzate alla prevenzione del rischio sismico;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

EMANA IL SEGUENTE BANDO PUBBLICO

PER IL

FINANZIAMENTO DELL'ACQUISTO DA PARTE DELLE UNIVERSITÀ E DEGLI ENTI PUBBLICI DI RICERCA DELLA STRUMENTAZIONE TECNICA NECESSARIA PER ATTIVITÀ DI RICERCA FINALIZZATE ALLA PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO

Art. 1

(Finalità)

1. Il Dipartimento della protezione civile, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2, comma 1, della legge 5 gennaio 2017, n. 4, intende promuovere l'attuazione di interventi progettuali di carattere innovativo nel campo della ricerca geologica, mediante l'utilizzo di strumentazione di laboratorio all'avanguardia che consenta di conseguire risultati utili rispetto a finalità di prevenzione del rischio sismico.

Art. 2

(Obiettivo generale)

1. Il presente Bando ha come obiettivo generale il finanziamento di strumentazione tecnica di laboratorio, nel campo della ricerca geologica, utile per la realizzazione di progetti di carattere innovativo volti alla prevenzione del rischio sismico. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, si riportano alcune possibili attività riconducibili all'obiettivo generale:

- A. caratterizzare l'attività di faglie in superficie mediante analisi petrofisiche di laboratorio, specie nei casi in cui non siano applicabili le classiche metodologie paleosismologiche;
- B. comprendere la relazione/interazione tra faglie sismogeniche in profondità e deformazione fragile superficiale, neoformata o ereditata, anche mediante simulazioni analogiche;
- C. approfondire, in chiave applicativa, le conoscenze sulla fisica dei terremoti al fine di una loro integrazione negli studi di pericolosità sismica;
- D. migliorare le conoscenze sul ruolo dei fluidi, incluse le variazioni della pressione di poro, nell'attivazione di faglie sismogeniche;
- E. migliorare le conoscenze sull'attività recente delle faglie nel contesto dell'evoluzione tettonica quaternaria, vincolandone la cronologia assoluta.

Art. 3

(Risorse finanziarie programmate)

1. Alla realizzazione dell'obiettivo generale di cui all'articolo 2 è destinato un finanziamento pari ad euro 440.000,00 (quattrocentoquarantamila/00) a valere sulle risorse finanziarie del Fondo per la prevenzione del rischio sismico, di cui al Cap. 703 del Centro di responsabilità n. 13 "Protezione Civile" del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2. È previsto un solo progetto vincitore del valore di almeno 440.000,00 euro. L'eventuale eccedenza, che non dovrà superare il 50% delle risorse di cui al comma 1 (220.000,00 euro al massimo, per un costo totale del progetto pari al massimo ad euro 660.000,00), dovrà essere



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

esplicitata nella proposta progettuale e dovrà essere garantita la relativa fonte del cofinanziamento.

Art. 4

(Contenuto delle proposte progettuali)

1. Le proposte progettuali, volte al conseguimento dell'obiettivo di cui all'articolo 2, dovranno illustrare, oltre alle caratteristiche tecniche della strumentazione che, si intende acquistare con il finanziamento in argomento, anche le modalità di applicazione, e quindi i risultati attesi per le finalità di prevenzione del rischio sismico dall'utilizzazione della strumentazione, traguardando altresì un periodo di tempo più esteso dell'annualità del presente finanziamento, nonché potenziali future fonti di finanziamento per ulteriori attività di ricerca che potranno effettuarsi utilizzando la strumentazione tecnica oggetto del presente bando.

2. Le proposte progettuali dovranno essere compilate utilizzando lo schema seguente (ogni riga è da intendersi composta da max 60 caratteri):

Titolo del progetto	
Scopo generale	3 righe max
Coordinatore scientifico	Nome Affiliazione
Soggetto proponente	Singolo o ATS
Obiettivo del progetto con descrizione delle caratteristiche tecniche della strumentazione che si vuole acquistare	20 righe max
Idea progettuale ed approcci innovativi alla ricerca	20 righe max
Innovazione tecnologica della strumentazione	20 righe max
Applicabilità dei risultati per finalità di riduzione del rischio sismico	30 righe max
Esperienze acquisite dal soggetto proponente	20 righe max
Potenziali future forme di finanziamento di ricerche con la strumentazione in oggetto	20 righe max
Dimensione internazionale del progetto	20 righe max
Piano di lavoro (max 1 anno) per l'acquisizione e la messa in operatività della strumentazione	10 righe max
End user coinvolti o da coinvolgere	20 righe max
Piano di manutenzione della strumentazione e sua sostenibilità	10 righe max

3. Per la strumentazione acquisita deve essere garantita la manutenzione per un periodo di 5 anni.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

4. È esclusa la presentazione da parte di un soggetto proponente, sia in forma singola che in Associazione Temporanea di Scopo (di seguito "ATS"), di più proposte progettuali.

Art. 5

(Soggetti proponenti)

1. I soggetti ammessi a presentare proposte progettuali sono le Università statali e gli enti pubblici di ricerca, sia in forma singola che in ATS.
2. Al fine di garantire un coordinamento a livello nazionale delle attività, sono favorite le aggregazioni di più Università e/o Enti di ricerca, in ATS.
3. La realizzazione delle attività progettuali dovrà essere svolta esclusivamente dal proponente, sia in forma singola o ATS, non essendo ammesso l'affidamento a soggetti terzi delle attività medesime.

Art. 6

(Modalità di trasmissione della domanda di finanziamento e termini di presentazione)

1. Le proposte progettuali dovranno pervenire, a pena di irricevibilità, entro il ~~8.1.18~~ in busta chiusa e sigillata, con la seguente dicitura, indicata in maiuscolo sul fronte della busta, "Non aprire - Proposta progettuale per il finanziamento dell'acquisto di strumentazione tecnica necessaria per attività di ricerca finalizzate alla prevenzione del rischio sismico - Dipartimento della protezione civile", al seguente indirizzo:

*Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile
c/o Palazzo Verospi - Ufficio Accettazione Corrispondenza
Via dell'Impresa 90 - 00187 Roma*

La proposta progettuale dovrà essere contenuta, in formato cartaceo e su supporto digitale (CD rom), in un unico plico, chiuso e sigillato sui lembi di chiusura, con striscia di carta incollata o con nastro adesivo, idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni. Al fine dell'identificazione della provenienza, il plico dovrà recare all'esterno, altresì, le indicazioni del mittente e cioè la denominazione con indicazione della sede legale.

2. Il plico potrà essere inviato mediante servizio postale, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, o mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati, ovvero consegnato a mano da un incaricato del soggetto proponente (soltanto in tale ultimo caso verrà rilasciata apposita ricevuta con l'indicazione dell'ora e della data di consegna) nelle giornate non festive dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:30 alle ore 12:00.

3. L'invio del plico contenente la proposta progettuale resta comunque a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Amministrazione, ove per disguidi postali o di altra natura ovvero per qualsiasi motivo, il plico non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza all'indirizzo di destinazione. Il plico pervenuto oltre il suddetto termine perentorio di scadenza, anche per causa non imputabile al concorrente ed anche se spedito prima del termine medesimo, comporta l'esclusione dalla valutazione per irricevibilità della proposta; ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a nulla valendo, in tal caso, la data di spedizione risultante dal timbro postale dell'agenzia accettante.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

4. L'ufficio ricevente non assume responsabilità alcuna per i casi di ritardi nel recapito dei plichi da parte dei vettori prescelti dai concorrenti. Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il suddetto termine.
5. La domanda di partecipazione dovrà contenere la seguente documentazione:
- domanda di ammissione al contributo firmata dal legale rappresentante - redatta utilizzando esclusivamente lo schema di cui al FORMAT 1;
 - copia dello statuto e dell'atto costitutivo da cui si evincano i requisiti richiesti all'art. 5 del presente Bando;
 - patto di integrità sottoscritto dal legale rappresentante di cui al FORMAT 2;
 - dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 attestante:
 - il nominativo del legale rappresentante del soggetto proponente e l'idoneità dei suoi poteri alla sottoscrizione della documentazione richiesta dal presente Bando;
 - che la medesima strumentazione che si propone di acquistare non è stata finanziata con il ricorso ad altri contributi pubblici, a livello locale, regionale, nazionale o comunitario;
 - l'assenza delle cause di incompatibilità a contrarre con la pubblica amministrazione e, precisamente, che il soggetto proponente non si trovi in alcuna delle situazioni di esclusione della partecipazione al presente procedimento di cui all'art. 80, co. 1 del decreto legislativo 16 aprile 2016, n. 50.
6. Ai fini delle predette dichiarazioni, i soggetti proponenti dovranno utilizzare esclusivamente il FORMAT 3, che dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto proponente e corredato da copia non autenticata di un documento di riconoscimento in corso di validità. In caso di ATS il FORMAT 3 dovrà essere compilato da ciascuno dei soggetti che si impegnano a costituire l'ATS.
7. Alla domanda di ammissione occorre altresì allegare:
- la redazione della scheda di progetto sottoscritta dal legale rappresentante utilizzando esclusivamente lo schema di cui al FORMAT 4;
 - la relazione delle principali attività realizzate dal soggetto proponente negli ultimi quattro anni (in caso di ATS per soggetto proponente si intendono i singoli componenti l'Associazione temporanea di scopo);
 - il piano finanziario - redatto utilizzando esclusivamente lo schema e i parametri di cui al FORMAT 5.
8. In caso di ATS occorre:
- compilare il FORMAT 2 (Patto d'integrità) da parte di ciascuno dei soggetti che si impegnano a costituire l'ATS;
 - compilare il FORMAT 6, con cui i singoli componenti l'ATS dichiarano la volontà di costituirsi formalmente, in caso di finanziamento, in associazione temporanea di scopo con l'indicazione del soggetto capofila.
9. Il presente Bando ed i relativi allegati saranno resi disponibili sul sito istituzionale <http://www.protezionecivile.gov.it>.

Art. 7

(Verifica di ammissibilità delle domande)



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

1. Il Responsabile del Procedimento procederà, in seduta pubblica, alla verifica delle domande pervenute con riferimento alla regolarità della trasmissione e al rispetto dei termini di scadenza previsti dal presente Bando e, in seguito, alla trasmissione delle domande risultate ricevibili alla Commissione di valutazione costituita ai sensi del successivo art. 8. Successivamente alla verifica di ammissibilità dei progetti da parte della Commissione di cui all'art. 8, il Responsabile del Procedimento formerà un elenco dei soggetti ammessi e un elenco dei soggetti esclusi. La data in cui sarà effettuata la verifica verrà comunicata sul sito istituzionale: <http://www.protezionecivile.gov.it>.

2. Agli esclusi è data comunicazione sul sito istituzionale: <http://www.protezionecivile.gov.it>, che avrà valore di notifica a tutti gli effetti di legge.

Art. 8

(Commissione di valutazione)

1. Le proposte progettuali sono valutate da un'apposita Commissione nominata successivamente alla scadenza del presente Bando con provvedimento del Capo del Dipartimento della protezione civile.
2. La Commissione chiede al Responsabile del Procedimento di invitare i proponenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati, subordinato alla sola esistenza in atti di dichiarazioni che siano state effettivamente rese, ancorché non in modo pienamente intellegibile o senza il rispetto dei requisiti formali.

Art. 9

(Valutazione dei progetti)

1. La Commissione valuta i singoli progetti e attribuisce il punteggio secondo i criteri di valutazione di cui al successivo art. 10. All'esito della valutazione, la Commissione redige una graduatoria dei progetti, valutati in ordine decrescente di punteggio attribuito.
2. Nel caso in cui due o più progetti conseguano il medesimo punteggio, si procederà tramite sorteggio in seduta pubblica. Nell'eventualità in cui vi sia la rinuncia da parte del soggetto vincitore, il Dipartimento della protezione civile provvederà allo scorrimento della graduatoria.
3. Le graduatorie sono pubblicate sul sito internet <http://www.protezionecivile.gov.it>, che avrà valore di notifica a tutti gli effetti di legge.

Art. 10

(Attribuzione dei punteggi)

1. La Commissione di cui all'articolo 8 può assegnare a ciascun progetto un punteggio massimo di 100 punti, così ripartito:

a. Qualità della proposta	Punti max 65
a1. Obiettivo del progetto	punti max 10
a2. Idea progettuale e approcci innovativi alla ricerca	punti max 15
a3. Innovazione tecnologica della strumentazione	punti max 05
a4. Applicabilità dei risultati per finalità di riduzione del rischio sismico	punti max 25



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

a5. Dimensione internazionale del progetto	punti max 10
b. Curriculum del Soggetto proponente	Punti max 20
b.1 esperienze acquisite dal soggetto proponente	punti max 20
c. Sostenibilità dei costi progettuali e di realizzazione in relazione agli obiettivi	Punti max 15
c1. Piano di lavoro (max 1 anno)	punti max 05
c2. Potenziali future forme di finanziamento di ricerche che utilizzino la strumentazione oggetto di acquisto e piano di manutenzione della strumentazione	punti max 10

Art. 11

(Procedure di avvio, attuazione e rendicontazione dei progetti)

1. A seguito dell'ammissione a finanziamento, il soggetto proponente è tenuto a firmare in formato elettronico l'Atto di Concessione di Finanziamento.
2. Nel caso di presentazione del progetto da parte di una ATS, il Responsabile capofila dovrà trasmettere l'atto costitutivo della stessa prima della sottoscrizione dell'Atto di Concessione di Finanziamento.
3. L'avvio delle attività dovrà avvenire entro e non oltre trenta giorni dalla ricezione della comunicazione da parte del Dipartimento di avvenuta registrazione degli atti presso i competenti organi di controllo.
4. L'inizio e la conclusione delle attività, salvo proroghe per giustificati e oggettivi motivi, devono essere comunicate al Dipartimento mediante PEC all'indirizzo protezionecivile@pec.governo.it.
5. La conclusione delle attività dovrà avvenire entro dodici mesi dalla data di avvio delle attività, comunicata secondo le modalità dettate nei precedenti commi. Eventuali proroghe del termine finale, previsto per la conclusione delle attività progettuali, potranno essere concesse per una sola volta su richiesta del soggetto proponente, senza oneri aggiuntivi a carico del Dipartimento, sino ad un massimo di sei mesi, in presenza di cause non imputabili al soggetto beneficiario.
6. La richiesta di proroga, debitamente motivata, dovrà in ogni caso pervenire al Dipartimento a mezzo PEC e, a pena l'inammissibilità, non oltre il trentesimo giorno antecedente il termine della chiusura del progetto. L'Amministrazione potrà avvalersi di quanto previsto dall'art. 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
7. Il contributo è erogato in due tranches, di cui la prima, pari al 50% del finanziamento concesso, sarà corrisposta successivamente alla comunicazione di avvio delle attività.
8. Il restante 50% del finanziamento concesso verrà erogato ad avvenuto collaudo della strumentazione acquisita e successivamente alla consegna della relazione finale sulle attività svolte. Alla relazione finale dovranno essere allegate le copie delle fatture quietanzate relative alle spese sostenute per l'acquisto della strumentazione tecnica oggetto del finanziamento.

Art. 12



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

**(Utilizzo del logo della Presidenza del Consiglio dei ministri
Dipartimento della protezione civile)**

1. Dall'assegnazione del finanziamento discende l'obbligo per il soggetto attuatore di utilizzare il logo ufficiale del Dipartimento della protezione civile con la dicitura "Progetto realizzato con il contributo della Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento della protezione civile" sulla documentazione informativa, comprese eventuali pubblicazioni nei siti internet. Il predetto logo sarà fornito dal Dipartimento. Il materiale informativo suddetto dovrà essere messo a disposizione del Dipartimento, anche su supporto informatico, ai fini dell'eventuale diffusione attraverso il sito istituzionale.

Art. 13

(Privacy e norme di rinvio)

1. Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali", il trattamento dei dati personali forniti o comunque acquisiti dal Dipartimento è finalizzato unicamente all'espletamento dell'attività di valutazione e selezione ed avverrà a cura del personale preposto e/o designato al procedimento concorsuale, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi.

2. Ai soggetti proponenti è riconosciuto il diritto di cui all'art. 7 del citato decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196 e in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste alla "Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile" tramite utilizzo di posta certificata - PEC all'indirizzo: protezionecivile@pec.governo.it.

Art. 14

(Altre informazioni)

1. I soggetti interessati potranno inviare quesiti per posta elettronica certificata all'indirizzo: protezionecivile@pec.governo.it non oltre 10 giorni antecedenti il termine ultimo previsto per la presentazione dei progetti. Le risposte saranno pubblicate sul sito del Dipartimento. Sarà cura del Responsabile del Procedimento

2. Il Responsabile del Procedimento è l'ing. Mario Nicoletti, dirigente del Servizio Rischio sismico - Ufficio III - Attività tecnico-scientifiche per la previsione e prevenzione dei rischi.

Roma,

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

Angelo Borrelli